



AMIS dal 1992 AL SERVIZIO DELLE IMPRESE E DELL'AMBIENTE

ASSOCIAZIONE IMPRESE GESTIONE RIFIUTI

Via Weiden 35 62100 Macerata Tel. e Fax: 0733/230279 Cell. Segreteria: 335 6670118
C.F.: 93029960429 info@amisrifiuti.org www.amisrifiuti.org PEC: amis@ticertifica.it

ALLE AZIENDE ASSOCIATE

Macerata 11.04.2019

Info/43 (R)/04.19/End of Waste: sentenza della Corte di giustizia UE

<p style="text-align: center;">END OF WASTE: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA</p>
--

*“In tema di **cessazione della qualifica di rifiuto**, l’art. 6 della direttiva quadro 2008/98/CE consente agli Stati membri di decidere, caso per caso, se taluni rifiuti abbiano cessato di essere rifiuti, pur essendo tenuti a notificare alla Commissione le norme e le regole tecniche adottate a tal riguardo: il legislatore comunitario ha, così, specificamente previsto che gli Stati membri sono autorizzati ad adottare misure relative alla cessazione della qualifica di rifiuto di una sostanza o di un oggetto, senza tuttavia precisare la natura di tali misure”.*

Così quanto espresso **dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 28 marzo 2019** (causa C60/18).

Il caso nasce in Lituania, dove un’azienda trattava fanghi di depurazione e li commercializzava come terriccio.

La locale Agenzia per l’ambiente negava che questo trattamento fosse di effettivo recupero (R3) e lo autorizzava solo come operazione preliminare al recupero (R12).

L’impugnativa presso il giudice amministrativo portava a porre due quesiti alla Corte:

- **se**, in assenza dei criteri Ue, **lo Stato membro possa adottare un atto giuridico nazionale di portata generale** per uno specifico tipo di rifiuti, il quale preveda l’adozione di appositi criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto;
- **se il detentore del rifiuto abbia il diritto** di chiedere all’autorità competente o al giudice nazionali di accertare la cessazione della qualifica di rifiuto, in linea con la giurisprudenza Ue, in assenza dei criteri europei o nazionali.

La Corte ha risposto positivamente alla prima e negativamente alla seconda questione.

In sostanza, per poter accedere al regime di «end of waste» è necessario che, per uno specifico tipo di rifiuti, esista una norma comunitaria o, in suo difetto, una norma nazionale che detti criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. Senza una norma del genere, il detentore dei rifiuti non può *«esigere l'accertamento della cessazione della qualifica di rifiuto da parte della sua autorità competente dello Stato membro o da parte di un giudice di tale Stato membro»*.

Inoltre la Corte ritiene che lo Stato membro possa *“ anche considerare che taluni rifiuti non possono cessare di essere rifiuti e rinunciare ad adottare una normativa relativa alla cessazione della loro qualifica di rifiuti”* , quindi astenersi per alcune tipologie di emanare il regolamento sull'end of waste.

Tuttavia la Corte Europea ritiene anche che in questo caso spetta allo Stato *“vigilare affinché una siffatta astensione non costituisca un ostacolo alla realizzazione degli obiettivi della direttiva 2008/98, come l'incentivazione ad applicare la gerarchia dei rifiuti prevista dall'articolo 4 di tale direttiva, o come risulta dai considerando 8 e 29 della medesima, al recupero dei rifiuti e all'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali e consentire l'attuazione di una economia circolare”*